



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012
(OR. en)**

8573/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0052 (NLE)**

**ACP 47
FIN 251
PTOM 10**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardante la revisione delle modalità e delle condizioni relative al finanziamento degli investimenti (capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardante
la revisione delle modalità e delle condizioni relative al finanziamento
degli investimenti (capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹, modificato da ultimo ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è stata effettuata una valutazione intermedia dell'uso del Fondo investimenti ACP e delle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti nella regione ACP. La valutazione intermedia raccomandava, tra l'altro, di stanziare risorse supplementari sotto forma di sovvenzioni per l'assistenza tecnica.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- (3) Visti i risultati della valutazione intermedia, la quota della dotazione per le sovvenzioni in conto interessi che può essere utilizzata per i progetti relativi all'assistenza tecnica, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 9, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE, dovrebbe essere aumentata dal 10% al 15%.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE dovrebbe pertanto essere basata sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardante alla revisione dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE si basa sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2012

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del

riguardante la revisione delle modalità e delle condizioni
relative al finanziamento degli investimenti
(capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹, modificato da ultimo ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 100,

¹ GUUE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è stata effettuata una valutazione intermedia dell'uso del Fondo investimenti ACP e delle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti nella regione ACP. La valutazione intermedia raccomandava, tra l'altro, di stanziare risorse supplementari sotto forma di sovvenzioni per l'assistenza tecnica.
- (2) Visti i risultati della valutazione intermedia, la quota della dotazione per le sovvenzioni in conto interessi che può essere utilizzata per i progetti relativi all'assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 9, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe essere aumentata dal 10% al 15%,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L'importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 15% dell'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.";
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 15% degli stanziamenti destinati alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente
